



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo

BREVE GUIDA ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

A.S. 2008/2009

Presentazione

La presente guida vuole essere un agile e sintetico strumento di consultazione per tutti coloro che, al termine di questo corso di aggiornamento e formazione, dovranno cimentarsi con il fascicolo della carriera da un lato e con la piattaforma SIDI dall'altro per procedere all'emissione dei provvedimenti di ricostruzione di carriera.

Certamente le ore di aggiornamento, anche se sono molte, non possono in alcun modo sostituirsi alla pratica reale nell'attività amministrativa, rimanendo questo elemento necessario ad ogni reale e duraturo apprendimento.

Questa piccola guida potrà essere d'aiuto sia ai colleghi esperti, perché possano trovarvi nuovi spunti per successivi necessari approfondimenti, sia a chi affronta questi temi per la prima volta e necessita anche delle informazioni più elementari.

Autonomia scolastica e decentramento amministrativo

Con Circolare Ministeriale del 9 Maggio 2001 n. 86 furono dettate le prime indicazioni operative in ordine al Decentramento delle funzioni del fascicolo del personale alle istituzioni scolastiche ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - art. 14. Tale circolare era il prosieguo di quanto nel 2000, con C.M. 30 agosto 2000 n. 205, era stato comunicato alle istituzioni scolastiche circa le competenze ad esse decentrate dagli ex Provveditorati agli studi (oggi USP) in ordine alla gestione giuridica del personale docente ed ATA di cui al regolamento sull'autonomia scolastica posto con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Giova, al riguardo, sintetizzare fra competenze delle istituzioni scolastiche e competenze degli USP ed analizzare le relative procedure informatizzate.

A) Adempimenti delle Istituzioni scolastiche

Per effetto di quanto disposto dal DP.R. 275/99, art. 14, al Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale l'interessato è titolare compete l'emanazione del decreto di ricostruzione della carriera, per le domande di riconoscimento dei servizi e dei benefici presentate dal personale docente, educativo ed A.T.A. a far data dal 1° settembre 2000. Ove la scuola di servizio sia diversa da quella di titolarità, le domande presentate devono essere trasmesse a quest'ultima. Rientra, inoltre, nella competenza del Dirigente medesimo la predisposizione d'ufficio di eventuali successivi decreti di inquadramento e di modifica della progressione giuridico-economica a seguito di variazioni dello stato giuridico, secondo la normativa vigente. Per lo svolgimento di tali attività le Segreterie scolastiche potevano utilizzare le seguenti procedure SIMPI, procedure oggi rinvenibili sul SIDI:

- funzione "Riconoscere servizi e benefici": procedure medio tempore adeguate per trattare il personale docente, educativo ed A.T.A. con conferma in ruolo in data successiva al 1° settembre 2000;
- funzione "Definire la progressione di carriera": procedure di trattazione di pratiche di inquadramento del personale docente, educativo ed A.T.A. per il quale deve essere determinata la progressione giuridico-economica a seguito di una variazione di stato giuridico o di riammissione in servizio, in data non precedente il 1° settembre 2000; il personale A.T.A. transitato dagli Enti locali, la cui competenza alla trattazione decorre dal 1° gennaio 2000.

A supporto, poi, delle attività di cui sopra, le Segreterie avevano, ed hanno tuttora, la disponibilità delle seguenti funzioni automatiche per l'aggiornamento e l'interrogazione dei dati del Fascicolo Personale:

- funzioni per l'acquisizione della Dichiarazione dei Servizi: infatti, la produzione dei decreti di ricostruzione carriera attraverso il Sistema Informativo presuppone necessariamente l'utilizzo di queste funzionalità;
- funzioni per le Variazioni delle posizioni di stato: abilitazione che consente l'inserimento dei dati relativi ad assenze, aspettative, astensioni, congedi, permessi, incarichi, esoneri e comandi;
- funzione per formalizzare il rapporto di lavoro a T.I. che permette di acquisire gli estremi di registrazione dei contratti e nomine in ruolo;
- funzioni per il perfezionamento dell'assunzione in servizio: abilitazione che consente l'inserimento dei dati relativi alla conferma in ruolo ed alla proroga del periodo di prova;
- funzioni per l'integrazione dello stato matricolare: abilitazione che consente la rettifica dei dati anagrafici, dei dati relativi a nomine pregresse, degli estremi dei decreti registrati, dei dati di intestazione dei provvedimenti.

B) Adempimenti degli Uffici scolastici provinciali

Gli U.S.P. restavano competenti:

- per la definizione delle pratiche relative alle domande presentate in data antecedente il 1° settembre 2000.

N.B. Ad ulteriore precisazione si fa presente che essendo la data di presentazione della domanda di ricostruzione di carriera dal 1° settembre 2000 di competenza delle istituzioni scolastiche, ne consegue che le scuole sono competenti alla trattazione delle ricostruzioni di carriera anche per coloro che sono stati immessi in ruolo in data precedente al 1° settembre 1999 e che, quindi, hanno presentato domanda di ricostruzione in ritardo, ma entro il decennio dalla data di conferma in ruolo.

PERSONALE DOCENTE

Periodo di prova ed anno di formazione

I docenti assunti a tempo indeterminato, nella misura del 50% dalle graduatorie del concorso ordinario e nella restante misura del 50% dalle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti), devono essere nominati in prova (art. 437 del D.Lvo n. 297/94) e ammessi ad un anno di formazione (art. 440 D.Lvo n. 297/94).

Per periodo di prova s'intende che dopo l'assunzione a tempo indeterminato occorre prestare "effettivamente" servizio per non meno di 180 giorni, anche se con orario inferiore a quello di cattedra, salvo proroga. Per anno di formazione s'intende che nello stesso periodo occorre contemporaneamente frequentare 40 ore di corsi seminari, salvo proroga.

Tale servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o nell'insegnamento delle materie affini.

In caso di passaggio di ruolo occorre superare il periodo di prova nel nuovo ruolo, effettuando esclusivamente i 180 giorni di effettivo servizio senza le 40 ore di formazione.

La durata dell'anno di formazione va dall'assunzione in servizio alla fine delle lezioni, secondo le modalità stabilite dalla C.M. n. 267 del 10.09.1991. Si precisa che in caso di passaggio di cattedra, e, quindi, all'interno del medesimo ruolo non si effettua alcun periodo di prova.

L'anno di formazione ha validità come periodo di ruolo, compresa la proroga.

La nota del M.P.I. n. 39 del 28.05.2001 stabilisce che è valido, ai fini della prova, il servizio come supplente per i docenti che vengono assunti a tempo indeterminato con notevole ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico oppure dopo il 20° giorno, con decorrenza economica dall'anno scolastico successivo, purchè prestato su posto o cattedra affine a quelli per cui si è stati nominati in ruolo.

Tale nota è stata ripresa dallo stesso ministero anche per l'anno scolastico 2007/2008, che con nota prot. 3699 del 29 febbraio 2008, ha addirittura ampliato la tipologia di servizio valido riconoscendolo anche il servizio prestato a seguito di più contratti di supplenza, e quindi, anche al supplente temporaneo, che si trova ad essere nominato in ruolo con decorrenza economica differita rispetto alla decorrenza giuridica.

Durante lo stesso periodo i docenti neoimmessi in ruolo assumono lo stato giuridico del personale di ruolo, come precisato dalla C.M. n. 83 del 26.03.1990.

Nei periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni vanno annoverati i giorni effettivi di lezione e anche i seguenti periodi:

- le domeniche e tutte le altre festività, comprese le 4 giornate di riposo, purchè l'interessato sia in servizio il giorno antecedente e quello di ripresa dell'attività, il giorno libero dall'insegnamento, le vacanze di Natale e Pasqua coperte da nomina;
- le interruzioni del servizio per ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, alluvioni, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche, amministrative e referendum);

- la chiusura anticipata delle scuole per uso dei locali scolastici per le elezioni;
- i giorni compresi tra il 1° settembre e la data d'inizio delle lezioni, purchè il collegio dei docenti, nel quale sia presente il docente in prova, si riunisca nel periodo medesimo per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica (C.M. n. 180 del 11.07.1979);
- il servizio in qualità di membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato. Lo stesso dicasi per i nominati in qualità di membri esterni, purchè per materie comprese nella classe di concorso alla quale si riferisce la nomina in prova;
- il servizio prestato nelle commissioni a concorsi a cattedre;
- la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dal MIUR o dalla scuola;
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.

I periodi non computabili ai fini del compimento dei 180 giorni sono:

- le ferie;
- ogni tipo di assenza, eccetto l'aspettativa per mandato parlamentare;
- i permessi retribuiti e non;
- la chiusura della scuola per le vacanze estive, eccetto la partecipazione agli esami;
- le due giornate di riposo che vanno aggiunte alle ferie.

Ipotesi di mancata conferma in ruolo

Le ipotesi di mancata conferma in ruolo sono essenzialmente riconducibili a due situazioni:

- a) Mancato superamento del periodo di prova perché non sono stati prestati i 180 giorni prescritti prova (art. 438 del D.Lvo 297/94). In questo caso le proroghe non hanno limite.
- b) Esito sfavorevole della prova: il Comitato di valutazione ed il Dirigente Scolastico (art. 439 del D.Lvo 297/94) accertano un'incapacità professionale, pur avendo il docente svolto i 180 giorni e le 40 ore di formazione. In questo caso è concessa una sola proroga. Qualora non sia superata il dipendente sarà licenziato oppure restituito al ruolo precedente.

I provvedimenti di conferma in ruolo o di proroga per il personale Docente

Al termine dell'anno di formazione il Dirigente Scolastico, sentito il Comitato di valutazione, dispone la conferma in ruolo oppure la proroga. Poiché nel caso di proroga deve essere emesso un decreto di proroga, è necessario precisare, anche per rispetto dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti negativi (legge 241/90), la causa di essa e cioè mancata prestazione dei 180 giorni di effettivo servizio, oppure esito sfavorevole della prova.

Questo al fine di poter determinare a quale tipo di proroga il dipendente è soggetto l'anno scolastico successivo.

Proroga del periodo di prova

In caso di prestazione del servizio inferiore a 180 giorni, il periodo di prova è prorogato di un anno con provvedimento motivato ed adottato entro il termine di 90 giorni. Detto provvedimento può essere disposto anche per gli anni successivi, se non viene raggiunto il minimo del servizio prescritto. Invece la proroga può essere disposta per una sola volta e per un anno scolastico, quando si ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione nel caso di esito sfavorevole della prova (art. 439 D. L.vo 16/4/1997 n. 297).

In entrambi i casi i provvedimenti di proroga sono adottati dal Dirigente scolastico competente.

Conferma in ruolo

Al termine dell'anno di formazione il Dirigente Scolastico, sentito il Comitato di valutazione, dispone la conferma in ruolo o la proroga. Il provvedimento di conferma in ruolo deve essere adottato con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della prova, ed entro il termine di 90 giorni, a condizione che l'interessato abbia prestato 180 giorni di servizio e superato l'anno di formazione, con il parere favorevole del Comitato di valutazione e la relazione del Dirigente Scolastico che adotterà il relativo provvedimento. Il provvedimento di conferma può essere contestuale a quello di ricostruzione della carriera (soluzione opportuna quando l'interessato presenta domanda di riconoscimento dei servizi non di ruolo presso la stessa scuola dove ha effettuato il periodo di prova), altrimenti sarà inviato all'Organo di Controllo separatamente dalla ricostruzione di carriera. Si precisa, al riguardo, che tale provvedimento potrà essere emesso allorquando il contratto a tempo indeterminato è stato debitamente registrato dagli organi di controllo.

Elementi necessari per poter emettere il provvedimento di conferma sono:

- A) Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato che ha dato accesso all'area di appartenenza registrato presso la Ragioneria Provinciale dello Stato

N.B. Secondo l'art.3-bis della legge 22 novembre 2002, n. 268, legge di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 25.11.2002, il rapporto di lavoro costituito prima del C.C.N.L. 4.8.1995 si intende validamente costituito, anche in mancanza di provvedimento formale di nomina, quindi anche se la nomina non ha il visto dell'organo di controllo. Pertanto ne consegue che dal 1° settembre 1995 tutti i contratti di immissione in ruolo debbono essere registrati presso la Ragioneria dello Stato.

- B) Superamento del periodo di prova e dell'eventuale periodo di formazione.

Come indicato in precedenza, sussistono delle condizioni di retrodatazione della conferma in ruolo che operano, in alcuni casi, ai soli fini giuridici, e in altri ai fini giuridici ed economici. Esse sono:

A) Retrodatazione ai fini giuridici ed economici

- astensione obbligatoria per maternità. Astensione obbligatoria per maternità a partire dal 2° mese (1° mese già valido ai fini del periodo di prova).
La retrodatazione decorre dal 1° settembre dell'anno scolastico precedente.

N.B. E' l'unica retrodatazione con effettivi risvolti economici: in pratica quando l'anno di prova non è stato superato a causa delle assenze per astensione obbligatoria per maternità (se cioè quelle assenze considerate ipoteticamente presenze avessero permesso di raggiungere i 180 giorni di servizio), superato il periodo di prova l'interessata avrà la conferma in ruolo con effetto retroattivo (di un anno) e la corresponsione dei relativi arretrati. La retrodatazione economica è possibile quindi per un solo anno e solo in caso di assenza per astensione obbligatoria.

B) Retrodatazione ai soli fini giuridici

- giudice popolare
- servizio militare o equiparato nei paesi in via di sviluppo
- servizio civile sostitutivo del servizio militare
- mandato amministrativo
- mandato sindacale.

PERSONALE A.T.A.

Periodo di prova: le novità del CCNL 24.07.2003

L'art. 44 del C.C.N.L. del comparto scuola per il periodo 2002/05 introduce significative variazioni alla preesistente normativa in materia di periodo di prova del personale A.T.A.. Il seguente schema sintetizza le differenze sostanziali tra la preesistente normativa e le nuove norme contrattuali:

Vecchia normativa	Nuova normativa
Durata del periodo di prova 6 mesi per tutti i profili.	<ul style="list-style-type: none">- 2 mesi per i profili di cui alle aree A e A super- 4 mesi per i restanti profili
Il periodo di prova veniva automaticamente prorogato sino all'effettiva prestazione dei 6 mesi di servizio.	<ul style="list-style-type: none">- in caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi;- in caso di assenza per infortunio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto sino alla completa guarigione- in caso di assenza per malattia riconosciuta come derivante da causa di servizio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo previsto dall'art. 17, commi 1 - 2 e 3 (18 mesi + 18 mesi in casi particolarmente gravi).
Non era prevista la possibilità di conservare il posto per essere assunto in un altro ruolo dello stesso comparto.	<p>E' prevista la conservazione del posto senza retribuzione durante il periodo di prova conseguente a nuova assunzione nello stesso comparto.</p> <p>E' prevista la restituzione a domanda nella qualifica o profilo di provenienza in caso di mancato superamento del periodo di prova conseguente alla nuova assunzione o per recesso del dipendente stesso.</p>
Non era prevista la possibilità di conservare il posto per essere assunti in altra amministrazione e/o ente di altro comparto.	E' prevista la concessione di un periodo di aspettativa senza retribuzione e maturazione dell'anzianità per la durata del periodo di prova conseguente a nuova assunzione in altra amministrazione e/o ente di altro comparto.
Il dipendente poteva lasciare il servizio in qualsiasi momento. L'amministrazione per risolvere il rapporto di lavoro doveva ricondursi	Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

ad una delle causali di risoluzione del rapporto di lavoro previste dalle disposizioni di legge.	Il recesso opera dal momento della comunicazione della controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
--	--

Le modalità per il calcolo dei periodi

Relativamente al calcolo del numero dei giorni di servizio prestati dall'interessato in un anno scolastico, si applica il criterio dettato dalla Delibera n. 32 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti del 26.05.1992.

I mesi sono calcolati pari a 30 giorni di servizio indipendentemente dall'effettiva durata (28, 29, o 31 giorni), partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio.

Gli elementi necessari per poter emettere il provvedimento di riconoscimento dei servizi e benefici in carriera sono:

- A) che sia stato registrato il contratto individuale di lavoro, se stipulato dopo l'entrata in vigore del C.C.N.L. 4/8/1995;
- B) che, a seguito di positiva relazione sul periodo di prova, sia avvenuta la conferma in ruolo;
- C) che sia stata prodotta la relativa istanza documentata nei termini della prescrizione decennale (il diritto a chiedere il riconoscimento sorge dopo aver superato il periodo di prova).

Prescrizione:

La domanda di ricostruzione di carriera va presentata entro dieci anni dal superamento del periodo di prova. E, quindi, dalla data del provvedimento di conferma in ruolo, che deve essere emesso entro 90 giorni dall'avvenuto superamento della prova. L'istanza presenta oltre 10 ANNI DALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO (data del superamento del periodo di prova) NON PUO' ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE e, quindi, il riconoscimento del servizio pre-ruolo non può essere effettuato, in quanto il diritto ad ottenere il riconoscimento dei servizi si è prescritto, nel termine ordinario di prescrizione dei diritti (art. 2946 C.C.)

Pertanto, la domanda di ricostruzione di carriera:

- se è presentata entro 5 anni dal superamento del periodo di prova, il beneficio economico è attribuito regolarmente dalla data della conferma in ruolo
- se è presentata dal 6° al 10° anno, il beneficio economico ha prescrizione quinquennale, cioè decorre dal 5° anno precedente la data della tardiva presentazione della domanda di ricostruzione di carriera (art. 2946 del Codice Civile – Consiglio di Stato, parere n. 588/80 del 06.11.1980 – art. 2 Legge 07.08.1985, n. 428)
(ESEMPIO: prova superata il 01.09.2001 – domanda di ricostruzione presentata il 12.10.2008, gli arretrati decorrono dal 01.10.2003);

- se è presentata dopo il 10° anno il diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera è prescritto e quindi non viene valutato in carriera il servizio pre-ruolo riconoscibile, mentre resta valido ai fini pensionistici se è stata versata la relativa contribuzione.

N.B. La data da cui si inizia a contare il tempo utile alla prescrizione è discusso in letteratura. Secondo M. Rossi (autore di “Ricostruzione di carriera e ordinamenti retributivi “ Ed. Tecnodid Napoli 2006) la data di inizio del periodo di prescrizione è il momento in cui l’amministrazione scolastica notifica al dipendente il decreto di conferma in ruolo registrato dalla Ragioneria provinciale dello Stato.

Servizi riconoscibili al personale Docente

I servizi che possono essere riconosciuti al personale docente variano in relazione al tipo di servizio prestato ed in relazione alla qualifica o ruolo ricoperto secondo la seguente tabella:

TIPO DI SERVIZIO	VALUTAZIONE
SCUOLE SECONDARIE STATALI DI 1° E 2° GRADO	SI A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE ELEMENTARI STATALI	SI A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE MATERNE STATALI	SI SOLO AGLI INSEGNANTI DI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA
ASSISTENTE DI SCUOLA MATERNA	NO
ASSISTENTE VOLONTARIO UNIVERSITA'	NO
ASSISTENTE STRAORDINARIO INCARICATO UNIVERSITA'	SI A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE PAREGGIATE SECONDARIE	SI A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE PARIFICATE ELEMENTARI	SI A TUTTI I DOCENTI
EDUCANDATI FEMMINILI STATALI	SI A TUTTI I DOCENTI
PROFESSORE UNIVERSITARIO INCARICATO	SI A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE POPOLARI	SI A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE SUSSIDIATE O SUSSIDIARIE	SI A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE CARCERARIE	SI A TUTTI I DOCENTI
CENTRI DI LETTURA	SI A TUTTI I DOCENTI
CORSI CRACIS ED ORIENTAMENTO MUSICALE	SI A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO	SI A TUTTI I DOCENTI
LIBERE ATTIVITA' COMPLEMENTARI	SI A TUTTI I DOCENTI
PRE-SCUOLA/INTERSCUOLA	SI SE CONGIUNTAMENTE AD INSEGNAMENTI CURRICULARI O LIBERE ATTIV. COMPL.
LETTORE ISTITUTI STRANIERI	SI A TUTTI I DOCENTI SE CON NOMINA MAE
LETTORE UNIVERSITA' STRANIERE	SI A TUTTI I DOCENTI SE CON NOMINA MAE
S. ITALIANE ALL'ESTERO COMPRESO DOPOSC.	SI A TUTTI I DOCENTI
DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA	SI A TUTTI I DOCENTI
CONTRATTISTA ALL'UNIVERSITA'	SI SE IN COSTANZA DI RAPPORTO D'IMPIEGO
ASSEGNISTA ALL'UNIVERSITA'	NO
SCUOLE POPOLARI REGIONE SARDEGNA	SI INS. SC. ELEMENTARE
CORSI ISTRUZ. PER ALLIEVI ED AGENTI POLIZIA	SI A TUTTI I DOCENTI
SCUOLE MATERNE REGIONE SICILIA	SI INS. SCUOLA MATERNA
SCUOLE MATERNE COMUNALI, REGIONALI O PROVINCIALI	SI INS. SC. MAT. CON NOM. APPROVATA PROV. STUDI
SCUOLE MATERNE GESTITE ESMAS	SI INS. SC. MATERNA
SCUOLE LEGALMENTE RICONOSCIUTE	NO
TECNICO DIPENDENZA PROVINCIA C/O IST.	SI COME SERVIZIO DI INS.

TECNICI E LICEI SCIENTIFICI	TECNICO PRATICO
DOPOSCUOLA PATRONATI SCOLASTICI E COMUNALI	NO
SC. MATERNE GESTITE DALL'ENTE PUBBLICO DAL QUALE PROVENGONO INS. MAT. L.444/68	SI INS. DI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE

In altro modo, si può sintetizzare dicendo che i servizi pre-ruolo riconoscibili sono per i *docenti nelle scuole secondarie* i servizi prestati nelle scuole secondarie statali e pareggiate (escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nonché i servizi di ruolo e non di ruolo nelle scuole primarie statali o parificate, sussidiarie o sussidiate (sono escluse tutte le scuole materne).

Invece per i *docenti delle scuole primarie* sono riconoscibili i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie statali o pareggiate (sempre escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non, prestati nelle scuole materne statali e comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi con esclusione delle scuole private. Infine per le *insegnanti di scuola materna* gli stessi criteri delle insegnanti delle primarie.

Requisiti necessari per il riconoscimento dei servizi

Per ottenere il riconoscimento dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo occorre che questi siano stati prestati con il possesso di determinati requisiti previsti dalla norma (Legge 576/70, Legge 124/99).

Per semplicità di esposizione si riporteranno di seguito i requisiti necessari alla valutazione dei servizi prestati nella scuola dall'anno scolastico 1974/75 ad oggi.

In questa sede è sufficiente ricordare che i servizi prestati negli anni scolastici precedenti sono valutati con criteri anche molti diversi da quelli attualmente in vigore.

A) Titolo di studio

Il requisito generale per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo è il possesso del prescritto titolo di studio, stabilito dalla normativa vigente al momento della prestazione del servizio stesso per l'insegnamento a cui si riferisce l'abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie. Ovviamente, l'interessato deve possedere il prescritto titolo di studio al momento della prestazione del servizio, le eventuale sanatorie a posteriori, infatti, non sono consentite.

B) Qualifica

Altro requisito necessario per procedere alla valutazione dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo è la Qualifica.

Ogni anno viene valutato se risultano le seguenti condizioni:

Scuole primarie: * per i servizi prestati dal 01.10.1974 l'interessato deve aver prestato servizio **SENZA DEMERITO**;

Scuole secondarie: * per i servizi dal 01.10.1974 l'interessato deve aver prestato servizio **SENZA DEMERITO**.

C) Durata

Dal 1974/75 a tutt'oggi, 180 giorni di servizio, oppure ininterrottamente dal 01.02 e con partecipazione in ogni caso alle operazioni di scrutinio finale o esami (Legge 124/99).

D) Orario di servizio

Con la C.M. 23.05.1980, n. 147 prot. 2391/49/SR, accogliendo l'orientamento espresso da decisioni giurisprudenziali è stato modificato il contenuto della precedente C.M. n. 52 "nel senso che i servizi pre-ruolo sono valutabili, qualora ricorra l'altra condizione prescritta dal citato D.L. 370/70, convertito in legge 26/7/1970 n. 576 (validità dell'anno), anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento", quindi il servizio è valutato a prescindere dall'orario prestato.

E) DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE (per i docenti che hanno del servizio come sostegno ad alunni portatori di handicap).

Per coloro che maturano il diritto alla valutazione del servizio a partire dall'entrata in vigore della legge n. 124 del 1.6.1999 non è più necessario perché il servizio è comunque valutabile.

N.B.

Pertanto, non può essere valutabile il servizio prestato in qualità di docente presso le scuole legalmente riconosciute. Per le odierne scuole paritarie (dal 1° settembre 2000, ai sensi della legge n. 62/2000), al momento, non abbiamo alcuna precisazione normativa circa la loro valutabilità ai fini dei benefici di carriera. A tuttora l'unica valutabilità è la loro equiparazione al servizio prestato nelle scuole statali ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento).

Benefici di carriera derivanti da situazioni giuridiche diverse dal servizio

La progressione della carriera, oltre ad essere determinata dal servizio pre-ruolo di insegnamento reso a certe condizioni, è pure incentivata da :

a) servizio militare. Ai sensi dell'art. 486 del D.Lvo 297/1994 è utile ai fini della carriera il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio sostitutivo di leva, prestato in costanza di rapporto ovvero successivamente all'accettazione della nomina. Peraltro, con la riforma del servizio militare di leva l'art. 20 della legge n. 958/86, così come successivamente interpretata dall'art. 7 della legge 412/1991, si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato giuridicamente per la progressione di carriera a prescindere dal rapporto di impiego costituito o meno.

b) benefici ex legge 336/1070 art. 1 a favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie assimilate, ex deportati o ex perseguitati, sia politici che razziali ai quali è riconosciuta agli effetti giuridici sin dalla decorrenza della nomina un'anzianità pari ad anni due o, se più favorevole, il computo delle campagne di

guerra o del periodo trascorso in prigionia, in internamento o per ricovero in luoghi di cura.

Tale beneficio viene attribuito una sola volta della carriera e, pertanto, qualora ne abbia beneficiato in un ruolo, in caso di successivo passaggio, non può beneficiarne in un altro. Tale beneficio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge 498/92, viene poi riassorbito con la normale progressione economica o di carriera.

c) riconoscimento di infermità dovuta a causa di servizio. L'art. 44 del R.D. 1290/1922, riconosce determinati benefici in carriera connessi ad infermità a causa di servizio. Il beneficio consiste in un miglioramento economico pari al 2,50% per le prime sei categorie, o all'1,25 % per la settima ed ottava categoria sullo stipendio in godimento. Tale beneficio, tuttavia, è stato eliminato dall'art. 70 del D.L. 122/2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, in vigore dal 1° gennaio 2009.

Supervalutazione del servizio

In alcune circostanze la durata del servizio può essere supervalutata, e precisamente per:

A) Servizio prestato all'estero

Il servizio di ruolo prestato all'estero, con nomina conferita da parte del Ministero degli affari esteri, è supervalutabile ai sensi del R.D. 740/1940: il servizio prestato all'estero va calcolato per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo ai soli fini degli aumenti periodici dello stipendio. Il beneficio in questione è accordato su richiesta dell'interessato e viene riassorbito al conseguimento della classe successiva. Con i contratti collettivi nazionali che hanno impostato un sistema retributivo di gradoni, la supervalutazione si concretizza in una corrispondente riduzione della permanenza nel gradone stesso e viene, pertanto, persa in occasione del passaggio al gradone successivo, per effetto della maturazione dell'anzianità giuridica. La supervalutazione in questione, che attualmente viene attribuita ai soli fini economici, è oggi oggetto di un contenzioso che la vede riconosciuta anche in occasione di successivi passaggi di gradone.

B) Servizio prestato in paesi in via di sviluppo

Prevista dall'art. 23, comma 2, della legge 49/1987, è attribuita nella misura di un mese di anzianità ai soli fini economici ogni trimestre effettivamente prestato all'estero. Con il sistema dei nuovi gradoni si riduce in una minore permanenza negli stessi.

C) Servizio prestato in sedi di montagna

Beneficio previsto dalla legge 90/1957 art. 3 agli insegnanti di scuola primaria che hanno prestato servizio ininterrotto per almeno un triennio nello stesso comune, è attribuito nella misura di un anno ai fini giuridici ed economici, che nei casi di passaggio va, comunque, conservato.

Servizi Riconoscibili al personale A.T.A.

Il personale A.T.A., a partire dal 1970, ha avuto un riconoscimento differenziato rispetto a quello del personale docente. Solo con l'entrata in vigore dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23-08-1999 n. 399, il personale A.T.A. è stato equiparato, in materia di riconoscimento dei servizi, al personale docente: "Il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo prestato in carriera inferiore, è valutato nella misura di 4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici ed il restante 1/3 ai soli fini economici".

Servizi pre-ruolo

I servizi riconoscibili al personale A.T.A. sono tutti i servizi prestati nelle scuole statali, ivi compresi quelli prestati in qualità di docente, ancorché senza il possesso del prescritto titolo di studio.

Restano esclusi dal riconoscimento i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle Università e quelli prestati alle dipendenze degli Enti locali. In particolare, relativamente al servizio prestato alle dipendenze degli Enti Locali, si richiama la deliberazione della Corte dei Conti - sezione del Controllo n. 743 del 24.07.1977 - che prevede espressamente che "il presupposto logico-giuridico per il riconoscimento dei servizi pregressi è che questi siano prestati esclusivamente nell'ambito di un rapporto istituito direttamente con lo Stato e non già di un servizio nell'interesse dello stato medesimo". Tuttavia a seguito della legge 124/99 con la quale il personale non docente alle dipendenze degli Enti locali è transitato alle Istituzioni scolastiche statali, e, quindi, allo stato, il servizio che non è stato oggetto di riconoscimento ha dato luogo ad innumerevoli contenziosi, oggetto anche di provvedimenti legislativi. Da ultimo il M.P.I., in ossequio a delle indicazioni contenute nella finanziaria per l'anno 2008, ha effettuato un monitoraggio dei servizi prestati alle dipendenze degli enti locali, ai fini dell'impatto della spesa pubblica per le ricostruzioni di carriera del personale in questione, qualora dovesse essere riconosciuto il servizio prestato presso le scuole statali, ma alle dipendenze degli Enti locali. I servizi prestati dal personale A.T.A. vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati e quindi, a differenza dei docenti, si considerano i periodi di servizio anche brevi. Al personale A.T.A. il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutabile dalla data di decorrenza economica della nomina in ruolo. Il diritto al riconoscimento dei servizi pre-ruolo si acquisisce dopo il superamento del periodo di prova.

Come riportato sopra, il periodo di prova per il personale A.T.A. ha la durata di 2 mesi, per il personale appartenente al profilo A e di 4 mesi per i restanti profili.

Per il computo dei mesi si parte dalla decorrenza economica della nomina in ruolo o meglio dall'assunzione in servizio.

Dopo il superamento del periodo di prova l'interessato può produrre istanza di riconoscimento dei servizi pre-ruolo. L'istanza va presentata in carta semplice e ad essa va allegata la certificazione dei servizi dei quali si chiede il riconoscimento.

Differenze nel riconoscimento dei servizi tra personale

A.T.A. e Docente

DOCENTI	PERSONALE A.T.A.
I benefici economici derivanti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo decorre dalla data di conferma in ruolo.	I benefici economici derivanti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo decorre dalla data di decorrenza economica della nomina in ruolo.
Il servizio pre-ruolo viene riconosciuto ad anni scolastici e ciascun anno scolastico è valutabile se prestato per almeno 180 giorni o continuativamente dal 01-02 al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali ed esami.	Il servizio pre- ruolo viene riconosciuto per il periodo effettivamente prestato.
Il periodo intercorrente fra la decorrenza giuridica della nomina in ruolo e quella economica della stessa nomina in ruolo è considerato, ai fini della progressione della carriera, periodo di ruolo.	
La domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo può essere presentata solo dopo il conseguimento della conferma in ruolo	

Interruzioni e ritardi nella progressione della carriera

La carriera del personale della scuola subisce delle **interruzioni** quando il dipendente effettuata una delle assenze sotto indicate:

- Aspettativa per motivi di famiglia
- Aspettativa per motivi di studio e ricerca
- Aspettativa per ricongiungimento del coniuge all'estero (Legge n. 26/80 e n. 333/85)
- Aspettativa non retribuita (anno sabbatico) (Legge n. 448 del 23.12.1998, art. 26, co. 14)
- Aspettativa recupero tossicodipendenze (Legge del 26.06.1990, n. 124)
- Assenza ingiustificata
- Congedo per particolari patologie dei familiari (art. 4 - Legge n. 53/2000)
- Congedo per la formazione (art. 5 - Legge n. 53/2000)
- Esoneri dipendenti pubblici con contratti presso Università (art. 25 - D.P.R. n. 382/80)
- Proroga eccezionale dell'aspettativa (artt. 450 e 563 - D.Lvo n. 297/94)
- Ulteriore assenza per malattia (art. 23 - commi 2 e 3 - C.C.N.L. 04.08.1995)
- Qualsiasi sospensione cautelare dalla qualifica, dal lavoro e dalla retribuzione.

La carriera può anche avere dei **ritardi** rispetto alla normale progressione.

I casi di ritardo sono quelli espressamente previsti dall'art. 27, comma 3, C.C.N.L. 04.08.1995, che testualmente recita: "Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:

- ⇒ due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i Capi d'istituto e per il personale docente e in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale A.T.A.
- ⇒ un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese per i capi d'istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale A.T.A”.

Per far sì che i periodi di assenza che interrompono la progressione della carriera siano presi in considerazione al momento dell'emissione del provvedimento di ricostruzione della carriera è necessario che i periodi di assenza vengano inseriti al SIDI in Posizioni di stato, indicando la tipologia d'assenza che interessa e la durata della stessa. Il provvedimento, o meglio il decreto di concessione dell'assenza in questione, andrà allegato alla ricostruzione di carriera che sarà inviata alla Ragioneria dello Stato per la registrazione e dovrà essere completo degli estremi di registrazione degli organi di controllo ovvero munito di lettera di trasmissione alla Ragioneria, per la registrazione contestuale al provvedimento della carriera.

Ritardi nella progressione della carriera possono derivare anche da provvedimenti disciplinari o cautelari, quali sospensioni, riduzioni dello stipendio, sospensioni dalla qualifica, ecc.

Peraltro è da segnalare, al riguardo, che le procedure informatizzate della carriera non sono state mai implementate con una funzione relativa alla disciplina che ne recepisce gli effetti, per cui oggi si è costretti a ricorrere a vari artifici informatici, per ottenere gli stessi effetti.

L'inquadramento retributivo

Considerati quali servizi pre-ruolo e quali possibili benefici possono essere riconosciuti al fine dell'inquadramento retributivo del personale a tempo indeterminato, con gli attuali C.C.N.L., le tabelle retributive del personale della scuola si articolano nelle seguenti fasce di anzianità entro cui vengono graduate le retribuzioni del personale:

Fascia di anzianità	che si matura e spetta
da anni 0 a anni 2	da anni 0 e fino ad anni 2 mesi 11 e giorni 29
da anni 3 a anni 8	da anni 3 e fino ad anni 8 mesi 11 e giorni 29
da anni 9 a anni 14	da anni 9 e fino ad anni 14 mesi 11 e giorni 29
da anni 15 a anni 20	da anni 15 e fino ad anni 20 mesi 11 e giorni 29
da anni 21 a anni 27	da anni 21 e fino ad anni 27 mesi 11 e giorni 29
da anni 28 a anni 34	da anni 28 e fino ad anni 34 mesi 11 e giorni 29
da anni 35	da anni 35

Deve però essere precisato che i periodi riconosciuti ai fini della carriera vanno distinti in due tipologie corrispondenti ad altrettante tipologie di anzianità diversamente utilizzabili in carriera, ossia: *a) utili ai fini giuridici ed economici e b) utili ai soli fini economici.*

Queste tipologie derivano dal tipo di progressione di carriera in uso negli ordinamenti precedenti a quelli degli attuali C.C.N.L.

Molto sinteticamente si può ricordare che erano previsti anche gli scatti biennali con aumenti pari corrispondenti al 2,50 % dell'importo di classe che erano riassorbiti al passaggio della classe successiva.

In questo contesto, precedente al C.C.N.L. 4.08.95, l'anzianità *utili ai fini giuridici ed economici* è quella che serve al raggiungimento sia della classe superiore (fini giuridici) che di ulteriori aumenti biennali (fini economici); mentre l'anzianità *utili ai soli fini economici* serve al solo raggiungimento di ulteriori aumenti biennali e mai la classe superiore.

Ma come si evince dalla tabella la nuova articolazione delle classi non prevede più gli aumenti biennali e l'eventuale presenza di anzianità ai soli fini economici deve trovare un diverso modo per essere utilizzata.

Considerato, infine, che solo dall'avvento del D.P.R. 399/98 la misura del riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale A.T.A. è la stessa di quella del personale docente, si può semplificare dicendo che, con l'applicazione del C.C.N.L. 4.08.95, tutto il personale:

- in sede di primo inquadramento nelle fasce contrattuali con decorrenza dal 1.1.96, al personale che già aveva una ricostruzione di carriera, l'inserimento nelle fasce va effettuato in base a tutte le anzianità (giuridiche-economiche e solo economiche) in godimento al 31.12.95;
- per le ricostruzioni di carriera che decorrono invece dopo tale data, l'inquadramento nelle fasce è effettuato considerando provvisoriamente *solo l'anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l'anzianità utile ai soli fini economici temporaneamente non si considera: essa sarà attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utili ai fini giuridici ed economici previste dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 399/1988 (16 anni docenti laureati scuola sec. II grado, 18 anni altri docenti e responsabili amministrativi), 20 anni per il restante personale A.T.A., 24 anni docenti conservatori ed accademie).*

La misura del riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale docente e A.T.A. è:

- ai fini giuridici ed economici
i primi 4 anni più 2/3 della restante parte
- ai soli fini economici
1/3 rimanente.

Passaggi di ruolo o di qualifica

Le tipologie di passaggi che possono interessare il personale scolastico possono essere di due specie:

1. PASSAGGI DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
2. PASSAGGI NELL'AMBITO DEL COMPARTO SCUOLA.

a) Il caso del passaggio nell'ambito del comparto Scuola non solo è più frequente, ma è anche appositamente e dettagliatamente disciplinato, per cui occorre fare, all'interno di esso una ulteriore distinzione fra:

- passaggi di personale docente nell'ambito della Scuola Secondaria

Nel caso di passaggio di personale docente alla Scuola secondaria trova applicazione l'art.83 del D.P.R. 31.05.1974, n. 417, ora sostanzialmente ripreso dall'art. 487 del D.Lvo 16.04.1994, n. 297. Secondo l'art. 83 del D.P.R. 31.05.1974, n. 417 "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". Ciò concretamente significa che in questa situazione all'atto del passaggio di ruolo il personale viene inquadrato nel nuovo ruolo con l'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

- passaggi di ruolo dalla Scuola materna alla Scuola primaria

Nel caso di passaggio degli insegnanti dal ruolo di Scuola materna al ruolo degli insegnanti di scuola primaria dalla data di entrata in vigore della legge 11.07.1980, n. 312, con la quale sono state introdotte le qualifiche funzionali (art. 46), trattandosi di personale appartenente tutto alla VI qualifica funzionale, viene conservata nel nuovo ruolo l'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza. La nota del Ministero prot. 23720/625/FL del 05.06.1984 prevede espressamente che nei casi di passaggio dal ruolo degli insegnanti di Scuola materna a quello di Scuola primaria "vada mantenuta, nella nuova posizione, la stessa anzianità di livello maturata nel ruolo di provenienza, trattandosi, nella fattispecie considerata, di passaggio di ruolo nell'ambito della medesima qualifica funzionale, cui corrisponde un unico livello retributivo". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla C.M. n. 230 del 28.07.1987 e dalla C.M. n. 151 del 03.05.1989.

b) Altri casi di passaggio nell'ambito del comparto Scuola

- passaggi di ruolo dalla Scuola materna e primaria a docente di Scuola secondaria di I e II grado.

A partire dall'entrata in vigore del D.P.R.25.06.1983, n. 345, in particolare dell'art. 6, si procede effettuando la temporizzazione del valore economico maturato nel ruolo di provenienza, e sulla base dell'anzianità derivante dalla temporizzazione, l'interessato viene collocato nella classe o posizione stipendiale corrispondente. L'anzianità residua è utile per la successiva progressione della carriera. Lo stipendio attribuito all'atto del primo inquadramento non sarà quello tabellare corrispondente alla posizione stipendiale di inquadramento, ma quello che si ottiene sommando allo stipendio iniziale previsto per il ruolo acquisito il valore economico maturato nel ruolo di provenienza, detto stipendio viene denominato "stipendio ad personam". L'insegnante di Scuola primaria che diventa docente di Scuola secondaria di 1° e 2° grado, dopo il superamento del periodo di prova può richiedere il riconoscimento di tutti i servizio di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente alla nomina nel nuovo ruolo, secondo quanto previsto dalla Legge 576/70 (si rammenta che un eventuale servizio prestato nella Scuole materna e riconosciuto nel ruolo elementare, in caso di ulteriore passaggio al ruolo superiore

non viene riconosciuto). A fronte di un'esplicita istanza dell'interessato si dovrà procedere alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente alla data di decorrenza giuridica della nomina nel ruolo attuale. Effettuato il riconoscimento dei servizi dalla data di conferma in ruolo, il Sistema informativo verificherà qual è il trattamento economico più favorevole (tra temporizzazione e riconoscimento dei servizi ai sensi della legge n. 576/70) e sulla base del trattamento economico più favorevole procederà alla progressione della carriera in via automatica. Nell'ipotesi sopra indicata l'anzianità attribuita sarà quella corrispondente al trattamento economico più favorevole, anche se l'anzianità attribuita fosse inferiore. Solo in presenza di uguale trattamento economico derivante dalla temporizzazione e dal riconoscimento dei servizi si verificherà l'anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici e si attribuirà quella più favorevole.

Il calcolo manuale di una temporizzazione può essere semplificato ricorrendo alla seguente proporzione:

I = differenza tra gradone di inquadramento e gradone immediatamente superiore

G = numero dei giorni necessari al passaggio al gradone immediatamente superiore

A = assegno ad personam

X = giorni maturati nel gradone di inquadramento

se la differenza fra l'importo del gradone di collocamento e quello superiore (I) sta al numero dei giorni necessari al passaggio fra gli stessi gradoni (G), così l'assegno ad personam (A) sta all'incognita (**X**) che rappresenta i giorni già maturati nello stesso gradone di inquadramento

$$I : G = A : X$$

quindi l'incognita **X** sarà pari a $\frac{G * A}{I}$ = giorni

pari ad aa.... , mm... , gg... che sommati all'anzianità base della classe d'inquadramento danno l'anzianità complessiva spettante nel nuovo ruolo dopo la temporizzazione.

N.B. Per questi calcoli, essendo oggetto di rapporti matematici, per evitare incongruenze e risultati paradossali, i periodi saranno convenzionalmente considerati: l'anno di 360 giorni e i mesi sempre di 30 giorni.

Per i passaggi di personale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, salvo a particolari condizioni per il personale docente proveniente dall'Università, la regola è quella della non valutabilità del servizio. Tuttavia viene mantenuta la posizione stipendiale, che qualora sia differente dal nuovo inquadramento stipendiale viene

mantenuto come assegno ad personam, non riassorbibile e non rivalutabile (Legge 537/93 art. 3, commi 57 e 58, e comma 226 Legge 266/2005 -finanziaria 2006- per passaggi tra amministrazioni pubbliche vedi art. 16 legge 246/2005).

N.B. La perdita della natura statale del rapporto di lavoro è avvenuta per le POSTE dal 01.01.1994 e per le FERROVIE dal 17.05.1985.

Due casi emblematici di temporizzazione e i problemi non ancora risolti

Due situazioni verificatesi negli ultimi anni e per le quali la gestione dell'inquadramento retributivo è stata effettuata utilizzando il meccanismo della temporizzazione hanno lasciato non pochi problemi aperti.

Tali situazioni sono caratterizzate dal fatto che pur non essendo avvenuti passaggi da ruoli inferiori a ruoli superiori, ma restando identiche le funzioni esercitate dall'interessato nella scuola, in un dato momento, a seguito di una nuova posizione acquisita, che prevede tabelle stipendiali più vantaggiose, fonti normative speciali escludono il ricorso all'istituto della ricostruzione di carriera.

Queste situazioni riguardano :

- a) gli ex Responsabili Amministrativi della scuola che dal 01/09/2000 sono stati inquadrati nei ruoli dei Direttori S.G.A.
- b) alcune categorie di personale A.T.A. (ma anche alcuni docenti) dipendenti degli enti locali che dal 01.01.2000 sono stati inquadrati nei corrispondenti ruoli statali

Come è noto, ambedue i casi sono stati fonte di tensione e di un vasto contenzioso a cui sono seguite sentenze che spesso hanno contraddetto le modalità sopra ricordate.

Ai Responsabili Amministrativi, che dal 01.09.2000, attraverso apposito corso, sono diventanti Direttori dei Servizi S.G.A. è stato applicato un meccanismo di temporizzazione per il collocamento nelle posizioni stipendiali dei Direttori Amministrativi delle Accademie e Conservatori. Successivamente diverse sentenze del giudice del lavoro, in diversi gradi di giudizio, hanno contraddetto tale modalità d'inquadramento concendendo ai ricorrenti il riconoscimento di tutta l'anzianità maturata e quindi la ricostruzione della carriera.

La situazione si è poi ulteriormente confusa quando con nota Ministeriale n° 5491 del 19.03.2007 sono state diramate le seguenti disposizioni:

“ si evidenzia che con l'articolo 142 del C.C.N.L./2003 del comparto scuola, attuativo dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato previsto che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, sono divenute inapplicabili, nel comparto scuola, a far data dalla sottoscrizione definitiva dello stesso Contratto, ad eccezione di quelle espressamente citate nel medesimo testo contrattuale.

Tra queste ultime viene specificatamente indicato l'articolo 66, commi 6 e 7 del C.C.N.L. siglato il 4 agosto 1995, relativo al riconoscimento dei servizi non di ruolo a favore del personale della Scuola. Di conseguenza, al personale immesso in ruolo e inquadrato nel profilo di DSGA successivamente al 24 luglio 2003, data di sottoscrizione del vigente Contratto di comparto, si applica, in materia di riconoscimento del servizio non di ruolo, la normativa prevista dal

citato articolo 66 C.C.N.L./95 e non l'istituto della "temporizzazione" in quanto abrogato dall'articolo 142 in argomento. Per quel che concerne, invece, il personale inquadrato nello stesso profilo antecedentemente al 24 luglio 2003, continua a trovare applicazione il meccanismo della "temporizzazione", contemplata dal citato D.P.R. 399/88".

Quindi per i D.S.G.A. immessi nel profilo dopo il 24 luglio 2003, nel caso di servizi prestati in qualsiasi altro profilo nella scuola, questi dovrebbero essere riconosciuti con le consuete modalità previste per il personale A.T.A. come tutto servizio pre-ruolo.

E' evidente che con la nota Ministeriale si è voluto colmare un vuoto normativo e contrattuale ma sono altrettanto evidenti gli ulteriori problemi aperti.

Per quanto riguarda i DS.G.A. infatti paradossalmente si possono venire a verificare diverse e contrastanti situazioni:

- 1) Responsabile Amm.vo che dal 01/09/2000 è stato temporizzato come D.S.G.A.;
- 2) Responsabile Amm.vo che dal 01/09/2000 è stato temporizzato e che a seguito di una sentenza del Giudice del lavoro ha ottenuto la Ricostruzione come D.S.G.A.;
- 3) Neo immesso nella qualifica come D.S.G.A. e proveniente da altri ruoli della scuola che ha diritto alla ricostruzione di carriera.

Per quanto riguarda invece il restante personale scolastico la lettura della nota Ministeriale potrebbe avere un effetto ancora più dirompente: infatti rinviando all'art. 142 del C.C.N.L. 2003 e quindi all'art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 1995 dove si parla esclusivamente di ricostruzione di carriera, l'istituto della temporizzazione parrebbe abrogato, perché non richiamato appunto dal citato art. 142.

Se così fosse, per tutti i passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore del personale della scuola non si potrebbe più effettuare la temporizzazione: si pensi alle conseguenze per i casi in cui la temporizzazione è l'unica ancora di salvezza come nel caso del passaggio dalla scuola materna a quella superiore o a quella del passaggio da un ruolo del personale A.T.A. a quello Insegnante!

Se si considera poi che il Consiglio di Stato con parere n° 665/96, in data 29.11.1997, su richiesta di parere del Ministero della Pubblica Istruzione, ha ribadito che per l'amministrazione scolastica sopravvive l'istituto della temporizzazione, appare con tutta evidenza che per questa materia è necessaria una definizione contrattuale e normativa più certa e razionale.

Per quanto riguarda poi il personale transitato dal Enti Locali a suo tempo collocato nelle fasce stipendiali della scuola attraverso la temporizzazione, ripetute ed anche attuali sentenze hanno ribadito il riconoscimento dei servizi attraverso la ricostruzione di carriera.

Due casi, quindi, in cui l'ordinamento normativo e contrattuale si è rivelato inadeguato rispetto ai profondi cambiamenti subiti dall'amministrazione scolastica.

DOCENTI DI RELIGIONE

Ricostruzione di carriera e trattamento economico

La legge 28 luglio 1961, n. 831 stabilisce che i docenti non di ruolo *incaricati* (non insegnanti a tempo determinato, ma una tipologia rimasta oramai per i soli insegnanti di religione) nella scuola secondaria hanno diritto all'attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2,50% della misura iniziale dello stipendio, per ogni biennio di insegnamento prestato con orario di cattedra e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.

L'art. 53, comma 6, della legge 11 luglio 1980 n. 312 dispone che ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si debba applicare una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra.

L'art. 2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209 ha previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che abbiano un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio, anche ad orario parziale.

Lo stesso comma 8 ha anche riconosciuto ai docenti della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado.

L'art. 3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione delle scuole materne ed elementari con orario settimanale non inferiore alle 12 ore, nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, *discenda da ragioni strutturali*.

Anche nel caso degli insegnanti di religione:

A) Ricostruzione di Carriera

La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico competente all'emanazione del provvedimento, dal personale interessato entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto, cioè dall'anno scolastico in cui il servizio è reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali nei termini sopra precisati, ferma restando la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo. Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L. 19 giugno 1970, n.370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del succitato D.L. 370/1970, il servizio viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo; sono utili al riguardo i servizi resi dall'anno scolastico 1961/62 in poi.

Per il personale in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera, l'inquadramento, in base al C.C.N.L. del 4 agosto 1995, va effettuato considerando sia l'anzianità valida ai fini giuridici ed economici che quella valida soltanto ai fini economici.

Gli interessati hanno diritto di chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate. Sempre a domanda, è riconoscibile, secondo la normativa vigente, l'eventuale servizio militare prestato; tale riconoscimento è valido ai fini giuridici ed economici, comportando l'anticipazione della posizione stipendiale in corso di maturazione.

Ai docenti di religione, che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera, sono attribuiti aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale, per ogni biennio di servizio prestato.

Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio.

Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verificano nuovamente, la progressione di carriera riprende aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'è stata progressione di carriera, *valutandolo (di nuovo) agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici*. Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.

A decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti di religione sprovvisti di titolo non hanno diritto alla ricostruzione della carriera, anche se in possesso degli altri requisiti, e all'attribuzione degli aumenti biennali.

Analogamente i servizi resi dal 1° settembre 1990, senza il titolo di studio, non sono riconoscibili ai fini della progressione di carriera.

Il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti prescritti, è valutabile ai fini della carriera, ai sensi del succitato D.L. 370/1970, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Il M.I.U.R. con nota n. 1742 dell'11 dicembre 2008 ha comunicato l'apertura delle procedure SIDI per la ricostruzione della carriera del personale insegnante di religione che ha assunto il servizio in ruolo negli anno scolastici 2005-06, 2006-07 e 2007-08. La nota riassume la normativa che regola la materia e descrive le operazioni da effettuare per l'emissione del provvedimento.

La Legge 3 febbraio 2006, n. 27, all'art. 1-ter, ha previsto che «Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento».

L'applicazione della norma avviene nel modo seguente:

1. alla data di decorrenza economica dell'immissione in ruolo, viene attribuito l'inquadramento economico iniziale; si calcola e si attribuisce l'eventuale assegno

- personale riassorbibile come differenza tra la retribuzione “trattamento fondamentale” in godimento e quella derivante dall’inquadramento, più l’eventuale differenza tra la retribuzione professionale docenti in godimento e quella derivante dall’inquadramento;
2. alla data di conferma in ruolo avviene il riconoscimento dei servizi, a norma dell’art. 485 e seguenti del T.U. dell’istruzione DPR 297/1994; si attribuisce il nuovo inquadramento e si ridetermina l’eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1;
 3. si sviluppa la progressione di carriera per posizioni stipendiali, secondo le vigenti tabelle contrattuali, e si attribuiscono gli incrementi alle date previste dai C.C.N.L.; ad ogni inquadramento si ridetermina l’eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1.

La procedura applica, inoltre, le seguenti norme:

- riconoscimento alla nomina in ruolo di benefici ex combattenti e categorie equiparate, ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 maggio 1970, n. 336, da riassorbire ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, di interpretazione autentica del citato art. 1
- riconoscimento alla nomina in ruolo del servizio militare, ai sensi dell’art. 485, comma 7, del citato T.U. dell’istruzione.

Operazioni su SIDI

Le utenze SIDI delle istituzioni scolastiche sono abilitate ad aprire le pratiche di ricostruzione carriera degli insegnanti di Religione in servizio presso le proprie sedi. Pertanto sarà cura degli U.S.P. provvedere alla comunicazione al SIDI della sede di servizio aggiornata, mediante la funzione Assunzioni => Gestione sede di servizio - Insegnanti Religione Cattolica => Assegnare sede di servizio oppure Assegnare sede di servizio annuale.

L’iter procedurale, in carico alla segreteria scolastica, è il seguente:

- acquisizione della data di conferma in ruolo, mediante la funzione Assunzioni => Gestione perfezionamento assunzione in servizio => Acquisire effetti periodo di prova
- acquisizione dei servizi da riconoscere, mediante la funzione Personale scuola => Gestione delle competenze del dipendente => Dichiarazione servizi pregressi (quadro D: servizi di insegnamento pre-ruolo; quadro B: servizio militare, benefici L. 336/70; quadri T, U, V, Z: servizi nelle Università)
- apertura della pratica di ricostruzione carriera, mediante la funzione Personale scuola => Gestione della carriera => Riconoscimento servizi e benefici => Aprire pratica.

Le modalità operative di queste funzioni restano invariate, con la seguente eccezione.

La funzione di Calcolo della Progressione di Carriera propone una mappa con l’ultima

posizione stipendiale e gli eventuali elementi retributivi “ad personam” in godimento nella posizione pre-ruolo. Queste informazioni sono state fornite dal Sistema Informativo del Tesoro (S.P.T.); sarà cura della segreteria scolastica accertare la conformità di questi dati con la progressione di carriera attribuita nel corso dell’ultimo incarico a tempo determinato; la funzione consente l’eventuale rettifica dei dati.

Il Fascicolo della Ricostruzione della Carriera

Il fascicolo della ricostruzione di carriera può contenere diversi documenti a seconda dei casi e, quindi, dei provvedimenti da predisporre.

- A) Primo riconoscimento: nell’ipotesi del primo riconoscimento il fascicolo della carriera deve contenere:
- dichiarazione dei servizi pre-ruolo (deve essere resa dall’interessato entro 30 giorni dalla nomina in ruolo e può essere integrata o modificata entro 2 anni dalla data di presentazione)
 - domanda di riconoscimento dei servizi con i certificati dei servizi di cui si chiede il riconoscimento ed il titolo di studio richiesto per l’insegnamento di cui si chiede il riconoscimento)
 - relazione periodo di prova e/o anno di formazione
 - contratto di nomina in ruolo vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato.
- B) Passaggio di ruolo: nell’ipotesi del passaggio di ruolo, il fascicolo della carriera, a seconda della tipologia di passaggio può contenere:
- a) dalla scuole materne alle scuole elementari e alle scuole medie e superiori o da I.T.P. a docente laureato:
- relazione periodo di prova
 - contratto di nomina in ruolo vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato ovvero decreto di passaggio di ruolo
 - decreto di ricostruzione di carriera del ruolo di provenienza aggiornato alla data del passaggio di ruolo.
- b) dalla scuole elementari alle medie e superiori o nei casi di passaggio di profilo del personale A.T.A.:
- domanda di riconoscimento dei servizi con i certificati dei servizi di cui si chiede il riconoscimento ed il titolo di studio richiesto per l’insegnamento di cui si chiede il riconoscimento
 - relazione periodo di prova
 - contratto di nomina in ruolo vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato ovvero decreto di passaggio di ruolo Decreto di ricostruzione di carriera del ruolo di provenienza aggiornato alla data del passaggio di ruolo.
- C) Inquadramenti successivi alla prima ricostruzione di carriera l’inquadramento viene effettuato automaticamente dalla Direzione provinciale dei servizi vari del MEF (circ. 129 del 21.04.200 punto d).

Come procedere all'utilizzo della procedura informatica SIDI per ottenere un decreto di ricostruzione della carriera e/o inquadramento

Le procedure informatiche da utilizzare sono più o meno complesse a seconda che si debba procedere ad un primo riconoscimento dei servizi, ovvero ad un passaggio di ruolo, ovvero ancora, che si debba procedere a successivi inquadramenti per effetto del succedersi di nuovi Contratti collettivi di lavoro.

1) Primo riconoscimento dei servizi

inserire la dichiarazione dei servizi (personale comparto scuola => gestione delle competenze del dipendente [fascicolo personale] => dichiarazione dei servizi pregressi). E' preferibile avere i certificati di servizio al momento dell'inserimento dei dati per evitare di dover modificare successivamente i dati stessi.

Si possono verificare situazioni in cui i servizi, seppure non risultanti dalla stampa sintetica, siano parzialmente inseriti. Questo avviene nei casi in cui l'interessato ha sottoscritto un contratto a tempo determinato ed il contratto stesso è stato elaborato dal sistema informativo in questo caso occorre integrare i servizi con i dati mancanti.

Inserire gli estremi del contratto a tempo indeterminato: numero, data e sigla automobilistica della città che ha vistato il contratto stesso a fianco della dicitura "Ragioneria Provinciale dello Stato" [esempio Ragioneria Provinciale dello Stato: VT (se il contratto è stato vistato a Viterbo)] Funzione : Gestione assunzione => formalizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato => personale docente ed A.T.A. => acquisire estremi di registrazione.

A fianco della dicitura stampa decreto: si/no si nel caso in cui l'operatore si predisponesse a stampare il decreto di conferma in ruolo (opzione da preferire per la notifica all'interessato della conferma in ruolo e conseguente inizio dei tempi di prescrizione per la domanda di ricostruzione di carriera) se invece si risponde no il sistema automaticamente non stamperà il decreto di conferma in ruolo e in questo secondo caso si produrrà al momento della ricostruzione di carriera.

Nel caso in cui il docente abbia una o più proroghe per mancata prestazione dei 180 giorni occorrerà:

- 1) inserire tutti i periodi di assenza effettuati nell'anno di prova prorogato nell'area delle posizioni di stato (personale comparto scuola => gestione posizione di stato);
- 2) inserire la proroga del periodo di prova per mancato raggiungimento dei 180 giorni
es. nomina in ruolo dal 01.09.2001 - anno di prova anno scolastico 2001/02
decorrenza da inserire come proroga 01.09.2002. (questa operazione di ripeterà per quanti anni l'interessato ha avuto la proroga per mancato raggiungimento dei 180 giorni) .

N.B. Occorre sempre emettere il decreto di proroga per mancato raggiungimento dei 180 giorni.

2) **Inserire la decorrenza della conferma in ruolo** (percorso come sopra specificato).

Es: precedente conferma dal 01.09.2003 aprire, quindi, la pratica di riconoscimento dei servizi - verificare attentamente che gli anni di servizio valutati siano quelli effettivamente valutabili. Nel caso si riscontrassero degli errori nella valutazione dei servizi ciò significa che la dichiarazione dei servizi non è stata inserita correttamente per cui occorrerà rettificare i dati relativi ai servizi e quindi richiamare la pratica già aperta (pratica che non va cancellata) e ricalcolarla. Se i dati della dichiarazione dei servizi sono stati inseriti correttamente il sistema valuterà in modo corretto i servizi stessi (personale comparto scuola => gestione della carriera => riconoscimento servizi e benefici => aprire pratiche). Prodotta la stampa del decreto, lo stesso deve essere:

a) inviato in triplice copia (tutte le copie devono essere firmate in originale) alla Ragioneria Provinciale dello Stato, unitamente a: domanda di riconoscimento dei servizi presentata dall'interessato, certificati di servizio, titolo di studio e foglio matricolare (nel caso in cui l'interessato abbia chiesto il riconoscimento del servizio militare), nel caso in cui è decretata anche la conferma in ruolo la relazione sul periodo di prova, comprensiva del parere del Comitato di valutazione per il personale docente, e nel caso vi siano state proroghe, copia dei decreti di proroga del periodo di prova. La copia del contratto d'assunzione a tempo indeterminato vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato solo nel caso in cui sia stato vistato in una provincia diversa.

b) consegnato all'interessato (è bene far firmare all'interessato la lettera di consegna del provvedimento per ricevuta).

Allorché il decreto ritorna vistato da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato occorre:

- inserire al SIDI i dati di registrazione del decreto, richiamando la pratica (Personale comparto scuola => gestione della carriera => riconoscimento servizi e benefici => acquisire estremi del decreto)
- consegnare copia del decreto vistato all'interessato o quanto meno comunicare formalmente gli estremi dell'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato
- archiviare il decreto nel fascicolo cartaceo.

N.B. Nella nostra Provincia c'è un accordo per cui una copia del decreto vistato viene inviato alla Direzione provinciale del Tesoro per i pagamenti direttamente, dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, per cui non è necessario che vi provvedano le Scuole.

3) Passaggio di ruolo

Verificare che tutti i servizi, compresi quelli prestati nel ruolo di provenienza, siano inseriti nel sistema informativo. Per effettuare la verifica procedere con la stampa sintetica dei servizi. Qualora i servizi risultassero totalmente o parzialmente mancanti occorrerà inserirli nella procedura della dichiarazione dei servizi. E' sempre preferibile avere i certificati di servizio al momento dell'inserimento dei dati per evitare di dover successivamente modificare i dati stessi. Inserire la decorrenza della conferma in ruolo. Non si deve stampare il decreto di conferma in ruolo per cui a fianco della dicitura stampa

decreto: si/no non deve essere inserito nulla ed il sistema automaticamente non stamperà il decreto di conferma in ruolo.

Il sistema informativo dal 7.04.2006 ha rilasciato le funzioni per l'emissione dei decreti di ricostruzione della carriera per il personale immesso in ruolo dall'1.09.2004 e dall'1.09.2005, ivi compreso il personale appartenente al profilo dei D.S.G.A.

Il provvedimento elaborato dal sistema per i D.S.G.A. provenienti dal ruolo degli Assistenti amministrativi prevede:

1. La determinazione dell'anzianità alla data del passaggio nel ruolo dei DS.G.A. mediante il meccanismo della temporizzazione del valore economico maturato nel ruolo di provenienza, in applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 345/1983.
2. Il riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo sino alla data della nomina nel profilo dei D.S.G.A., in applicazione dell'art. 4 comma 13 del D.P.R. 399/1988. Dopo aver effettuato il riconoscimento di cui sopra il sistema procede alla comparazione tra il trattamento economico derivante dalla temporizzazione e quello derivante dal riconoscimento dei servizi, e sulla base del miglior trattamento economico definisce la successiva progressione della carriera. Quest'ultima operazione non sempre comporta l'attribuzione della maggiore anzianità perché solo a parità di trattamento economico viene comparata l'anzianità e, quindi, attribuita quella più favorevole. Può, infatti, accadere che per effetto dello stipendio, comprensivo anche dell'assegno ad personam, attribuito a seguito della temporizzazione, l'interessato sia inquadrato con l'anzianità derivante dalla predetta temporizzazione, anche se quest'ultima è inferiore a quella riconosciuta, ai fini giuridici ed economici derivante dal riconoscimento dei servizi ai sensi dell'art. 4 comma 13 del D.P.R. 399/1988. L'inquadramento è effettuato mediante il meccanismo che garantisce, all'atto del passaggio di ruolo, l'inquadramento economico più favorevole. *(A questo proposito non si può non considerare la contraddizione con quanto detto in precedenza circa la presunta "scomparsa" dell'istituto della temporizzazione per il personale scolastico).*
2. Nei casi in cui la progressione della carriera è determinata sulla base dell'anzianità attribuita a seguito del riconoscimento dei servizi, l'anzianità riconosciuta ai soli fini economici è interamente valida, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, al compimento del 18° anno di anzianità utile ai fini giuridici ed economici come era previsto dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988 per gli ex Responsabili amministrativi.

Le modalità operative per ottenere il decreto in questione sono le seguenti:

- inserire tutti i servizi prestati sino alla data di nomina nel profilo dei D.S.G.A.;
- inserire gli estremi del contratto di nomina vistato dalla Ragioneria;
- inserire la decorrenza della conferma in ruolo;
- aprire la pratica di ricostruzione della carriera selezionando il ruolo dei D.S.G.A.

N.B. Solo per i D.S.G.A. non si deve inserire la decorrenza della conferma in ruolo in quanto in questo caso di passaggio di profilo non era prevista la ripetizione del periodo di prova. La conferma in ruolo viene decretata contestualmente al provvedimento di riconoscimento dei servizi.

Nel caso in cui il docente abbia una o più proroghe per mancata prestazione dei 180 giorni occorrerà:

- inserire tutti i periodi di assenza effettuati nell'anno di prova prorogato;
- inserire la proroga del periodo di prova per mancato raggiungimento dei 180 giorni – es. nomina in ruolo dal 01.09.2001 – anno di prova anno scolastico 2001/02 – decorrenza da inserire come proroga 01.09.2002 (questa operazione di ripeterà per quanto anni l'interessato ha avuto la proroga per mancato raggiungimento dei 180 giorni).

N.B. Occorre sempre emettere il decreto di proroga per mancato raggiungimento dei 180 giorni.

- inserire la decorrenza della conferma in ruolo – es: precedente conferma dal 01.09.2003, aprire la pratica di riconoscimento dei servizi: Personale comparto scuola => gestione carriera => riconoscimento servizi => acquisire dati ruolo precedente)

Nei casi di passaggi, dopo aver inserito i dati dell'interessato, compariranno tante posizioni quanti sono i ruoli che sono stati ricoperti dallo stesso, per cui occorrerà selezionare il numero corrispondente alla posizione che si intende regolarizzare. Non è possibile regolarizzare una posizione relativa ad un certo ruolo se non sono state regolarizzate tutte le posizioni relative ai ruoli precedenti. Nei casi di passaggio di ruolo dal ruolo delle scuole elementari alle medie e/o superiori o nei casi di passaggio di profilo per il personale A.T.A. il sistema, a partire dalla data di decorrenza economica, effettua la temporizzazione e poi, a decorrere dalla data di conferma in ruolo, effettua il riconoscimento dei servizi ed attribuisce l'inquadramento il cui trattamento economico è più favorevole a prescindere dalle anzianità (solo a parità di trattamento economico attribuisce l'anzianità più favorevole). Nei casi di passaggi dalle scuole materne alle scuole elementari, dalle scuole medie alle superiori o dal ruolo degli I.T.P. al ruolo dei docenti laureati sarà attribuita la medesima anzianità maturata nel ruolo di provenienza a decorrere dalla data di decorrenza economica della nomina (in questi casi non è necessario che l'interessato produca la domanda di riconoscimento dei servizi). Per i D.S.G.A. il sistema effettua solo la temporizzazione in applicazione dell'art.8 del C.C.N.L. 15.03.2001. Nei casi in cui si deve procedere al riconoscimento dei servizi occorre verificare attentamente che gli anni di servizio valutati siano quelli effettivamente valutabili. Nel caso si riscontrassero degli errori nella valutazione dei servizi ciò significa che la dichiarazione dei servizi non è stata inserita correttamente per cui occorrerà rettificare i dati relativi ai servizi e quindi richiamare la pratica già aperta (pratica che non va cancellata) e ricalcolarla. Se i dati della dichiarazione dei servizi sono stati inseriti correttamente il sistema valuterà in modo corretto i servizi stessi.

N.B. La prima volta che si apre la procedura di passaggio, il sistema attribuisce un numero di pratica (A0000 per i docenti e B0000 per il personale A.T.A.), tale numero permette di richiamare immediatamente la pratica al fine di apportare eventuale modifiche (Personale comparto scuola => gestione della carriera => riconoscimento servizi e benefici=> acquisire dati ruolo precedente). Prodotta la stampa del decreto, lo stesso deve essere:

- a) inviato in triplice copia (tutte le copie devono essere firmate in originale) alla Ragioneria Provinciale dello Stato, unitamente a:

- domanda di riconoscimento dei servizi presentata dall'interessato, certificati di servizio, titolo di studio e foglio matricolare (nel caso in cui l'interessato abbia chiesto il riconoscimento del servizio militare), ove richiesta;
 - relazione sul periodo di prova, comprensiva del parere del Comitato di valutazione per il personale docente, e, nel caso vi siano state proroghe, copia dei decreti di proroga del periodo di prova, esclusi i casi d'inquadramento dei D.S.G.A.; copia del contratto d'assunzione a tempo indeterminato vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato.
- b) consegnato all'interessato (è bene far firmare all'interessato la lettera di consegna del provvedimento per ricevuta).
- Allorché il decreto ritorna vistato da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato occorre:
- inserire i dati di registrazione del decreto al SIDI richiamando la pratica;
 - consegnare copia del decreto vistato all'interessato o quanto meno comunicare formalmente gli estremi dell'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato;
 - archiviare il decreto nel fascicolo cartaceo.

N.B. Copia del decreto vistato viene inviato alla Direzione provinciale del Tesoro per i pagamenti direttamente dalla Ragioneria Provinciale dello Stato per cui non è necessario che provvedano le Scuole.

Applicazione dei successivi C.C.N.L. a partire dal C.C.N.L. del 24.07.2003.

Occorre, innanzitutto, verificare che l'U.S.P. abbia già emesso un decreto in applicazione del C.C.N.L. 15.03.2001. Se ciò non fosse ancora avvenuto la scuola non dovrà procedere all'emissione di alcun provvedimento in quanto, nel momento in cui l'U.S.P. emetterà, per la parte di propria competenza, il provvedimento esso comprenderà tutti i contratti in vigore al momento dell'emissione del decreto stesso. Se invece il decreto, in applicazione del C.C.N.L. 15.03.2001, è stato già emesso occorre fare le seguenti distinzioni:

- A) per il personale docente ed A.T.A. immesso in ruolo sino all'anno scolastico 1999/2000 si procederà secondo il seguente percorso: Personale comparto scuola => gestione della carriera => definizione della progressione di carriera => aprire pratica
- B) per il personale proveniente dagli Enti locali che già ha avuto una ricostruzione di carriera dall'1 gennaio 2000, per applicare il C.C.N.L. 24.07.2003, è opportuno aprire una nuova pratica come sopra indicato
- C) per i D.S.G.A. che avevano un provvedimento d'inquadramento già emesso dal 01.09.2000 si procederà come indicato al punto A)
- D) per il personale docente immesso in ruolo dal 01.09.2001 e confermato dal 01.09.2002 e per il personale A.T.A. immesso in ruolo dal 01.09.2002 per applicare il C.C.N.L. 24.07.2003 occorre procedere come indicato al punto A).

N.B. Ogni volta che occorre applicare un successivo contratto è necessario assicurarsi che si avvenuta una elaborazione del contratto precedente e che il relativo provvedimento sia stato già inviato agli organi di controllo.

Prodotta la stampa del decreto, lo stesso deve essere:

a) inviato in triplice copia (tutte le copie devono essere firmate in originale) alla Ragioneria Provinciale dello Stato senza alcuna documentazione a meno che :

- non si tratti dei casi indicati alle lettere c ed e (in quest'ipotesi occorre allegare copia del precedente decreto)
- e nel caso in cui il precedente decreto sia stato emesso da un U.S.P. e/o scuola di altra provincia (in quest'ipotesi allegare l'ultimo decreto emesso dall'altra provincia)

b) consegnato all'interessato (è bene far firmare all'interessato la lettera di consegna del provvedimento per ricevuta). Allorché il decreto ritorna vistato da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato occorre: inserire i dati di registrazione del decreto al SIDI richiamando la pratica; consegnare copia del decreto vistato all'interessato o quanto meno comunicare formalmente gli estremi dell'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato; archiviare il decreto nel fascicolo.

N.B. Copia del decreto vistato viene inviato alla Direzione provinciale del Tesoro per i pagamenti direttamente dalla Ragioneria Provinciale dello Stato per cui non è necessario che provvedano le scuole.

RIFERIMENTI NORMATIVI

AUTONOMIA SCOLASTICA E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

- Legge n. 59/97
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - art. 14
- C.M. 9 maggio 2001 n. 86
- C.M. 30 agosto 2000, n. 205

CONFERMA E PROROGA PERSONALE ATA

- Art. 10 D. P.R. 3/1957
- Art. 560 comma 1 D.L.vo 297/1994
- Termine per l'adozione del provvedimento gg: 90 D.M. 6/4/1995, N. 190 (Regolamento Pubblica Istruzione L. 241/90, supplemento ordinario n. 59 del 25/5/95 alla G.U. n. 120 del 25/5/95- Allegato A pag. 13, 28)
- Nota ministeriale n. 39/segr.dir.pers. del 28/5/2001

CONFERMA E PROROGA PERSONALE DOCENTE

- Artt. 437 - 440 D.L.vo 297/1994
- Art. 77 D.P.R. 417/74
- Termine per l'adozione del provvedimento gg: 90 D.M. 6/4/1995, N. 190 (Regolamento Pubblica Istruzione L. 241/90, supplemento ordinario n. 59 del 25/5/95 alla G.U. n. 120 del 25/5/95- Allegato A pag. 13, 28)
- Nota ministeriale n. 39/segr.dir.pers. del 28/5/2000
- C.M. n. 267 del 10.09.1991
- Nota del MPI n. 39 del 28.05.2001
- Nota del MPI prot 3699 del 29 febbraio 2008
- C.M. n. 83 del 26.03.1990
- Art. 3-bis della legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212

MANCATA CONFERMA IN RUOLO

- Art. 438 del D.Lvo 297/94
- Art. 439 del D.Lvo 297/94

RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI

- Art. 44 del R.D. 1290/22
- R.D. 740 12/2/1940 art. 21
- D.L. 370 del 30/06/1970 convertito con modificazioni nella legge 26/07/1970 n. 576 e successive modificazioni
- Legge n. 336 del 24/5/1970
- Legge n. 90/1957 art. 3
- D.P.R. 25.06.1983, n. 345
- D. P.R. 399 del 23/08/1988

- Legge n. 958 del 24.12.1986 e successiva interpretazione con legge 31.12.1991 n. 412
- Legge 124/99
- C.M. 11.02.1971, n. 52 - prot. 19440/203
- C.M. 23.05.1980, N. 147 - Prot. 2391/49/SR
- Delibera n. 32 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti del 26.05.1992:
- Nota del Ministero prot. 23720/625/FL del 05.06.1984
- C.M. n. 230 del 28.07.1987
- C.M. n. 151 del 03.05.1989
- Decreto legge 122/2008 convertito in legge 133/2008

INTERRUZIONI E RITARDI NELLA PROGRESSIONE DELLA CARRIERA

- Legge 162/1990
- Art.4 del D.P.R. 399/1988
- Legge n. 26/80 e n. 333/85
- Art. 44 del R.D. 1290/22
- Legge n. 448 del 23.12.1998, art. 26 – co. 14
- Legge del 26.06.1990, n. 124
- Artt. 450 e 563 del D.Lvo 297/1994
- Art. 4 della Legge n. 53/2000
- Art. 5 della Legge n. 53/2000
- Art. 25 del D.P.R. n. 382/80
- Art. 17 del C.C.N.L. 29.09.2007

DOCENTI DI RELIGIONE

- Legge 24 maggio 1970, n. 336
- Circolare Ministeriale 3 gennaio 2001, n. 2
- Legge 28 luglio 1961, n. 831
- D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209
- Art. 3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399
- C.C.N.L. del 4 agosto 1995
- D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

- C.C.N.L. del 4 agosto 1995
- C.C.N.L. del 26 maggio 1999
- C.C.N.L. 15/3/2001
- C.C.N.L. 24/7/2003
- C.C.N.L. 07/12/2005
- C.C.N.L. 07/10/2007